

R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) E CARICHE TECNICHE ISCRIVIBILI NEL R.E.A.

La disciplina normativa del R.E.A. trova il suo attuale fondamento nell'art. 9 del DPR n. 581/95 (regolamento sulla tenuta del registro delle imprese), che, però, come ha avuto modo di riconoscere lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico in una sua circolare, non consente, data la sua estrema sinteticità, di delineare un quadro normativo sistematico di questo istituto. Ciò è senz'altro all'origine di varie problematiche applicative e di comportamenti non univoci sul territorio.

Il Ministero, che per legge svolge una attività di indirizzo e di vigilanza sul R.e.a. tenuto dalle Camere di commercio, ha perciò cercato nel tempo di dare soluzione a varie problematiche, tra cui in particolare quelle relative alla tipologia di notizie e cariche denunciabili nel R.e.a.

In proposito, il Mise opta per il criterio di tipicità dei casi di iscrizione. Questa scelta, oltre a corrispondere ad una interpretazione letterale della norma, consente di assicurare certezza ed omogeneità sul contenuto dei repertori tenuti dalle Cciao del territorio.

In altre parole, ai fini dell'iscrivibilità di un dato nel R.e.a. non è sufficiente che il dato stesso abbia un suo valore economico-amministrativo o una sua rilevanza esterna, ma è anche necessario che ci sia una espressa previsione normativa per poter procedere all'iscrizione.

Fatta questa premessa di carattere generale, quali sono le cariche tecniche sicuramente iscrिवibili nel R.e.a.? Si iscrivono i responsabili tecnici delle imprese installatrici di impianti e di autoriparazione, di disinfestazione, sanificazione e derattizzazione; i preposti delle imprese di mediazione, agenzia e rappresentanza, spedizionieri e mediatori marittimi; i responsabili tecnici preposti di imprese esercenti l'attività di acconciatore o quella di estetista.

Non sono, invece, iscrिवibili le cariche interne di “direttore tecnico”, “direttore di filiale”, “direttore di stabilimento”, “direttore dei lavori” e “delegato alla sicurezza”. Riguardo a quest'ultima il Mise ha precisato che, pur prevedendo l'art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 l'obbligo della pubblicità del nominativo del soggetto deputato alla sicurezza., non è il Registro delle imprese lo strumento più adeguato a tale forma di pubblicità, ma è sufficiente che ne venga data notizia con mezzi che soddisfino una forma di pubblicità interna al luogo di lavoro.

Nell'ottica di dare sempre maggiore uniformità alle notizie R.e.a. in ambito nazionale, il Ministero ha anche sollecitato le Camere a procedere alla richiesta di cancellazione di quei dati la cui iscrizione non risulti supportata da specifica previsione normativa.

Infine, si accenna ad alcuni aspetti evolutivi relativi alla gestione del R.e.a.. In primo luogo, l'art. 4 del DPR n. 160/2010 prevede che il collegamento tra il Suap (Sportello Unico delle Attività Produttive) e il RI garantisca l'aggiornamento del R.e.a. con gli estremi relativi al rilascio delle Scia, delle comunicazioni o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dal Suap. Più di recente l'art. 6 del DL 70/2011 ha ampliato il novero delle informazioni relative alle imprese che, per il tramite del Suap, pervengono al R.e.a., prevedendo la creazione di un vero e proprio “fascicolo informatico di impresa”.

LA CARICA DI DIRETTORE GENERALE

Questa carica ha una sua particolarità in quanto è prevista dall'art. 2396 del codice civile (nell'ambito della disciplina delle S.p.a., con riferimento alla responsabilità che a loro spettano), ma il codice non prevede espressamente l'obbligo di iscrizione della nomina nel registro delle imprese.

Il Ministero, partendo da questa considerazione (mancanza di un obbligo espresso di iscrizione), ritiene opportuno distinguere gli aspetti gestionali, interni all'impresa, dal potere rappresentativo che si collega a questa carica. Pertanto, sono oggetto di iscrizione nel registro imprese i poteri di rappresentanza in capo al direttore generale, conferiti mediante procura notarile, ma non la carica di “direttore generale” in quanto tale.